



COMUNE DI BRUSIMPIANO
PROVINCIA DI VARESE

Via Carlo Battaglia n. 5 – 21050 BRUSIMPIANO – C.F. 00559790126
Tel. 0332/934119 – Fax 0332/934479
e-mail segreteria@comune.brusimpiano.va.it
Indirizzo pec: affarigenerali@comune.brusimpiano.legalmail.it

Prot. n. 555/A
Cat. 3 Cl. 3

Brusimpiano, 14/10/2021

Alla C.A. del Sindaco di Besano (VA),
Dott. Mulas Leslie Giovanni

OGGETTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE, DOTT. GIANBATTISTA CALABRIA, PER IL PERIODO 1 NOVEMBRE 2021 – 31 GENNAIO 2022 A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA, FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO PER 10 (DIECI) ORE SETTIMANALI PRESSO IL COMUNE DI BESANO (VA).

Il sottoscritto, Dott. Fabio Zucconelli, Sindaco pro tempore del Comune di Brusimpiano, anche in qualità di Responsabile dell'Area "Affari Generali", giusto proprio Decreto n. 1 del 02/01/2020, adottato ex art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000, n. 388, successivamente modificato dall'art. 29, comma 4 della Legge 28/12/2001 n. 448:

VISTO l'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005)", ai sensi del quale "I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

VISTO l'art. 53, comma 8, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001 "Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ai sensi del quale "Le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti ai dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa

autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del provvedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2141 del 25/5/2005 con il quale è stato chiarito che la previsione di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in quanto “*introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli artt. 60 e ss. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3*”;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21/10/2005 che conferma la possibilità per un Ente di utilizzare - attraverso la previsione di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 - personale dipendente presso altri enti, a condizione che le prestazioni lavorative da questo ultime svolte:

- non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza;
- non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;
- siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale; questo ultimo, in particolare, non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Besano in data 11/10/2021 prot. n. 5830 con la quale viene richiesta autorizzazione, ai sensi dell'art 1 comma 557 affinché il dipendente di questo comune dott. Gianbattista Calabria, possa svolgere attività lavorativa subordinata presso il suddetto ente, per numero 10 (dieci) ore settimanali, NEL PERIODO 01.11.2021 – 31.01.2022;

PRESO ATTO che non sussistano particolari ed oggettive situazioni di conflitto di interesse del Dott. Gianbattista Calabria a ricoprire l'incarico di cui trattasi presso il Comune di Besano (VA);

DATO ATTO che l'orario settimanale del Dott. Gianbattista Calabria – per effetto del rilascio della presente autorizzazione - non supera la durata massima consentita dalla normativa vigente, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

PRESO ATTO che, pertanto, nulla osta al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi;

SENTITO per le vie brevi il Dott. Gianbattista Calabria che si è reso disponibile - previo rilascio di apposita specifica autorizzazione da parte del proprio datore di lavoro - a svolgere l'incarico de quo presso il Comune di Besano (VA);

CHIARITO che il Dott. Gianbattista Calabria sarà adibito presso il Comune di Besano, alle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza,

RITENUTO - in un'ottica di leale e fattiva cooperazione fra Enti - di accogliere la richiesta, formulata per le vie brevi, del Sindaco del Comune di Besano (VA), Dott. Mulas Leslie Giovanni, e di poter conferire l'incarico al Dott. Gianbattista Calabria a partire dal 01.11.2021 fino al 31.01.2022, salvo successivi ed ulteriori accordi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

RILASCIA

l'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 8, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001 al dipendente comunale, Dott. Gianbattista Calabria, nato a Varese (VA) il 19/08/1969, C.F.CLBGBT69M19L682O, dipendente comunale di ruolo – Profilo professionale “*Istruttore contabile*”, Categoria giuridica “C”, Posizione economica “C6”, affinché svolga ex art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, incarico, per 10 (dieci) ore settimanali, presso il Comune di Besano (VA), per il periodo dal 01.11.2021 al 31.01.2022.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Sindaco/Responsabile dell'Area “*Affari Generali*”

Dott. Fabio Zucconelli

Firmato Digitalmente
(art.20 del D.LGS 82/2005)